

La presente deliberazione viene affissa il 29 GEN. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 93 del 26 GEN. 2007

Oggetto: Tribunale di Bn – Sez. Distaccata di Guardia S. – Sacco Giuseppe C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Venti sei del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
 IL PRESIDENTE *Carmine Nardone*

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello notificato il 25/10/06 il sig Sacco Giuseppe agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale;
Con determina n. 13/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello Tribunale di Bn Sez. Distaccata di Guardia S. notificato il 25/10/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 13/07;

[Handwritten signature]

CAPO

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 13/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Distaccata di Guardia S. con atto di appello notificato il 25/10/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 22 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 GEN. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 GEN 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 19 FEB 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 FEB. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, il 19 FEB. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

2x Copia per
 SETTORE AVOCATURA il _____ prot. n. Es 1467
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. 20.2.07
 Revisori dei Conti 828 il _____ prot. n. _____
 x Nucleo di Valutazione 30.1.07 il _____ prot. n. _____
 Conferenza Capigruppo

COPIA CONTROPARTE

Studio Legale Avv. ANGELO RICCIO
Via IV Novembre, 06 - Tel. e fax 0824 / 970448
82031 Amorosi (BN)

TRIBUNALE di BENEVENTO**Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi****ATTO DI APPELLO**

Sacco Giuseppe, nato a Telesse Terme (BN) il 14.11.1962 e residente in Melizzano (BN), alla via S. Tamaro, c. f. **SCCGPP62S14L086N**, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine all'originale del presente atto, dall'**avv. Angelo Riccio**, presso il cui studio in Amorosi (BN), alla via IV novembre n. 6, elettivamente domicilia, espone quanto appresso:

con atto di citazione del 29.07.2004, l'appellante Sacco conveniva dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi la Provincia di Benevento, in persona del Presidente l. r. p. t., in quanto:

- I) *addì 29.09.2003, verso le ore 14,00, in agro di Amorosi (BN), l'istante a bordo del proprio autocarro IVECO 79.14, trg. BN 159423, mentre transitava sulla strada "Fondo Valle Isclero", giunto al Km 6,5, rimaneva vittima di un incidente, in quanto sulla carreggiata si trovava un pezzo di ferro, identificato in una balestra o sospensione elastica, la quale rimbalzando sotto il pianale del mezzo provocava danni al cambio, al serbatoio, alla trasmissione e ad altri parti meccaniche e della carrozzeria;*
- II) *sul logo del sinistro, intervenivano i carabinieri della stazione di Telesse Terme, i quali, dopo aver constatato la dinamica del sinistro, provvedevano a ritirare l'insidia che lo aveva provocato e redigevano rituale rapporto;*

PROCURA SPECIALE

Sig. Avv. Angelo Riccio, Vi nomino, difensore e procuratore nel procedimento instaurato con il presente atto di appello perché mi difendiate e rappresentiate. Mi difenderete e rappresenterete, altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione, nonché in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare, sia come ricorrente che come resistente, ed in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo ed all'estinzione: con ampio potere di chiamare in causa e chiamare in garanzia.

Espressamente Vi conferisco ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto.


Nominerete Avvocati ove lo riteniate opportuno a vostro insindacabile giudizio, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi o in vostra sostituzione con gli stessi poteri a Voi conferiti, nessuno escluso.

Il presente mandato Vi conferisco per ogni grado del processo, sia di cognizione che di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione.

Ritengo sin da ora per rato e fermo il Vostro operato.

Eleggo domicilio nel Vostro studio in Amorosi alla via IV Novembre, n. 6.

Letto, Confermato e Sottoscritto,
 Amorosi, 20.10.2006

Giuffrè Angelo
Telesse Terme


- III) il conducente dell'Iveco, nulla poteva per evitare l'impatto con l'insidia presente sulla carreggiata de qua, in quanto trattasi di un pericolo occulto ed imprevedibile che solo il diligente comportamento e il rispetto dei limiti di velocità hanno evitato spiacevoli conseguenze anche per gli altri utenti della strada;
- IV) l'urto ha prodotto danni all'autocarro, pari ad €. 2.106,00 IVA inclusa;
- V) non v'è dubbio alcuno che il sinistro de quo, poteva essere evitato se, l'amministrazione provinciale in persona del Presidente p.t., quale proprietario del su indicato tratto stradale, avesse posto in essere tutte le precauzioni necessarie per evitare pericolose insidie alla circolazione stradale;
- VI) veniva ritualmente inoltrata la messa in mora, con lettera raccomandata a/r, datata 04.10.2003, ricevuta il 10 successivo dalla Amm.ne Provinciale di Benevento;
- VII) nonostante decorsi i termini di legge, la pratica non è stata ancora definita: non resta, perciò, che adire l'autorità giudiziaria competente;

per ivi sentir così provvedere:

- 1) dichiarare per il sinistro de quo l'esclusiva responsabilità di essa Amm.ne Provinciale, in persona del Presidente p.t.;
- 2) per l'effetto, condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei danni subiti dal sig. Sacco Giuseppe, ammontanti ad €. 2.106,00 per spese di riparazione e di sostituzione o a quella somma, maggiore o minore, che il Sig. Giudice vorrà liquidare, anche in via equitativa, il tutto con interessi legali da di del sinistro al soddisfo;

~~3) con la condanna, infine, della soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c. "~~

Veniva regolarmente instaurato il contraddittorio e alla udienza del 13 gennaio 2005 veniva chiesta l'acquisizione del rapporto redatto dai Carabinieri di Telesse Terme.

Alla udienza del 17 marzo 2005 venivano ammesse le prove per testi, così come richieste dall'appellante.

Alla udienza del 22 settembre 2005 venivano raccolte le testimonianze dei testi ammessi.

Dall'esame dell'istruttoria dibattimentale è emerso che i testi hanno concordemente ricostruito, fedelmente, la dinamica del sinistro e confermato quanto verbalizzato dai Carabinieri di Telesse Terme.

Entrambi i testi hanno confermato che il sig. Sacco Giuseppe alla guida del proprio autocarro, il giorno 29 settembre 2003, verso le ore 14,00 circa, mentre transitava sulla strada Fondo Valle Isclero, impattava un pezzo di ferro, presente sulla carreggiata di percorrenza.

A seguito dell'urto con tale oggetto, poi identificato in una balestra o sospensione elastica, l'autocarro dell'attore non era più marciante, in quanto riportava danni al cambio, al serbatoio ed altre parti meccaniche.

In data 17 novembre 2005 veniva depositata la sentenza n° 392 / 2005, con la quale il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, dott. Di Caprio Fernando, sulla errata considerazione che nella fattispecie per cui è causa non è ravvisabile in capo all'Amministrazione Provinciale di Benevento alcuna responsabilità nella causazione del sinistro de quo né ai sensi dell'art. 2051 né ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, il Decidente ha ritenuto di non poter accogliere la domanda proposta da Sacco Giuseppe

La sentenza è ingiusta e, pertanto, va impugnata per i seguenti motivi:

Errata valutazione dei fatti emersi nel corso della istruttoria.

Non v'è dubbio alcuno che il sinistro de quo, poteva essere evitato se l'amm.ne prov.le di Benevento, in persona del presidente p.t. avesse posto in essere tutte le precauzioni necessarie per evitare pericolose insidie agli utenti della strada.

È pacifico che la Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza ed in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "*neminem ledere*", in applicazione della quale essa è tenuta ad evitare per l'utente una situazione di pericolo occulto.

~~L'Ente proprietario di strade pubbliche ha l'obbligo della relativa manutenzione per le strade~~

comunali e provinciali (art. 28 L. 2248/65), nonché l'obbligo di prevenire e, se del caso, di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia.

Altresì è pienamente configurabile la responsabilità a carico dell'Ente ex art. 2051 c.c. per la omessa manutenzione e controllo della strada di cui è proprietaria.

L'utente della strada ha solo l'onere di provare l'esistenza della non prevedibilità dell'insidia.

Tale incombenza probatoria è stata ampiamente soddisfatta sia dalla dinamica del sinistro e delle caratteristiche dell'insidia presente sulla carreggiata, così come riportate nel verbale di intervento dei

Carabinieri di Telesse Terme, sia dalla prova testimoniale assunta, la quale è da considerarsi fedele ed attendibile.

La forma dell'insidia, infatti, è tale da non poter essere né visibile né prevedibile in un tempo utile per evitare l'impatto, senza provocare ulteriori danni, anche alle altre autovetture in transito.

Al contrario, la convenuta amm.ne prov.le non ha fornito in alcun modo la c.d. prova liberatoria, dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, con lo sforzo diligente adeguato alla natura delle cose ed alle circostanze del caso per cui è causa.

Nel caso *de quo* vi è inoltre la piena mancanza della prova fornita da parte convenuta della esistenza dell'eventuale caso fortuito. La prova liberatoria di tale esimente grava sulla P.A. altrimenti destinata a soccombere proprio sotto la responsabilità che verrebbe a delinarsi, per effetto della presunzione *iuris tantum* di colpa che fa capo al custode, una volta configurata l'esistenza del nesso causale.

Nel caso di specie la convenuta P.A. convenuta non ha dato la prova che ad essa compete, circa il nesso di causalità tra il danno ed il caso fortuito in senso ampio, inclusivo della colpa del danneggiato.

L'assenza, poi, di alcuna segnaletica ha reso l'insidia assolutamente invisibile al conducente, anche se attento, diligente e prudente nella guida, come è emerso anche dalle dichiarazioni dei testimoni escussi.

La presente domanda risarcitoria, può trovare accoglimento, in virtù dell'ultimo e consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la P.A. è tenuta ad osservare norme ed obblighi a tutela dei cittadini ed a riconoscere in caso di violazione del principio del *neminem laedere*, la responsabilità a suo carico, in presenza della prova fornita dal danneggiato del pericolo occulto c.d.

insidia.

Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, che questa difesa illustra e chiede all'III.mo Giudice adito di far propria, contempla l'abbandono di quel meccanismo automatico di esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. La demanialità o patrimonialità del bene della P.A., l'uso generale e diretto, oltre alla notevole estensione sono considerate peculiarità, la cui combinazione non vale ad escludere la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.

Quanto sopra assunto e dedotto è stato provato e pertanto merita accoglimento.

Il **fatto storico** è stato ampiamente provato sia dai documenti allegati in atti sia dalla prova testimoniale assunta, dai quali atti istruttori è emerso che la parte convenuta non è prontamente intervenuta per segnalare e per adoperarsi nella rimozione di quanto ostacolava la fluidità e la sicurezza della circolazione.

La prova dei danni, invece, è stata offerta con la produzione delle fatture di spesa allegate e depositate.

Quanto innanzi promesso e ritenuto, esso Sacco Giuseppe, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

c i t a

1. **l'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del Presidente pro tempore e legale rapp.te, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e procuratore avv. Salvatore Forgiione, in Telese Terme al Corso Trieste, Palazzo Uffici,

a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, g. u. a designarsi, per l'udienza che sarà tenuta il giorno **20 febbraio 2007**, ore del regolamento con prosieguo, con invito a costituirsi almeno 20 gg. prima della udienza di comparizione fissata nel presente atto e con espressa avvertenza che, la mancata comparizione nei termini prescritti, comporterà la preclusione di cui all'art. 167 c.p.c.

Nell'ipotesi di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

voglia l'Ill.mo G. U. del Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in

riforma della sentenza impugnata, così provvedere:

- 1) *dichiarare per il sinistro de quo l'esclusiva responsabilità di essa Amm.ne Provinciale, in persona del Presidente p.t. l. r.;*
- 2) *per l'effetto, condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei danni subiti dal sig. Sacco Giuseppe, ammontanti ad €. 2.106,00 per spese di riparazione e di sostituzione o a quella somma, maggiore o minore, che il Sig. Giudice vorrà liquidare, anche in via equitativa, il tutto con interessi legali da di del sinistro al soddisfo;*

3) con la condanna, infine, della soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c. "

4) sentenza esecutiva come per legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, 5° comma, della Legge 488/99, il valore è da comprendersi nella somma di € 5.200,00.

Salvis iuribus.

Produce copia della sentenza n° 392 / 2005 resa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, Dott. Di Caprio; fascicolo di parte del giudizio di primo grado.

Benevento, 20 ottobre 2006

Avv. Angelo Riccio

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
UFFICIO NOTIFICHE ESECUCIONI E PROTESTE
SEZ. DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

Relata di notifica

Addi _____ ottobre 2006, sulla istanza dell'avv. Angelo Riccio, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, ho notificato l'atto di citazione in appello che precede a:

1. **l'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del Presidente pro tempore e legale

~~rapp.te, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e procuratore avv. Salvatore~~

Forgione, in Telesse Terme al Corso Trieste, Palazzo Uffici,

mediante consegna di copia conforme all'originale in mani di

A mani proprie dell'avv. Salvatore Forgiione
 così qualificatosi, convivente e capace per
 la sua propria assenza.

Li, 25/10/06
 6

GIOVANNI SALZA
 Ufficiale Giudiziario